

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 125 DEL D.LGS. 163/2006 E
DEGLI ARTICOLI 329 E SEGUENTI DEL D.P.R. 207/2010

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n. 14 del 07.05.2014

In vigore dal 29 maggio 2014

INDICE

CAPO I

Acquisizione in economia di beni e servizi

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia

Articolo 3 – Forme di esecuzione

Articolo 4 – Limiti di importo e divieto di frazionamento

Articolo 5 – Determinazione ed adeguamento dei prezzi

Articolo 6 – Mercato elettronico

Articolo 7 – Procedure

Articolo 8 – Scelta del contraente

Articolo 9 – Stipula del contratto

Articolo 10 – Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

Articolo 11 – Verifiche della regolare esecuzione

Allegato al regolamento : Settori merceologici acquisibili in economia

CAPO I

Acquisizione in economia di beni e servizi

Art. 1 **Finalità**

1. La presente sezione disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti¹ e del relativo Regolamento di attuazione², fatta salva l'adesione al sistema convenzionale di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni.
2. Gli acquisti in economia sono effettuati, salvo particolari casi, mediante il ricorso al Mercato elettronico contemplato all'art. 328³ del Dpr 207/2010;
3. L'attività di acquisizione in economia di beni e servizi si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, improntati alla responsabilizzazione del soggetto che utilizza la procedura, attraverso la programmazione e il coordinamento della spesa mediante programmi annuali e assegnazione di budget.
4. Il responsabile delle acquisizioni cura l'invito e l'affidamento in economia di beni e servizi alle ditte che offrono le condizioni più vantaggiose per la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di massima economicità, efficacia, efficienza, tempestività, correttezza, proporzionalità, pubblicità, trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Art. 2 **Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia**

1. I settori merceologici riguardanti i beni e servizi acquisibili in economia sono definiti nell'allegato al presente regolamento. La Giunta dell'Unione Valdera provvederà al relativo periodico aggiornamento in conformità alle sopravvenute necessità dell'ente.
2. L'affidamento in economia è sempre possibile per le tipologie di beni e servizi reperibili attraverso il ricorso al mercato elettronico contemplato all'art. 328 del Dpr 207/2010 anche al di fuori dell'elenco di cui al comma 1.

Art. 3 **Forme di esecuzione**

1. Le forniture ed i servizi in economia possono essere effettuati:
 - a) con amministrazione diretta qualora il responsabile del procedimento organizzi ed esegua i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri dell'amministrazione, o appositamente noleggiati, e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie;
 - b) con procedure di cottimi fiduciari dove le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 4 **Limiti di importo e divieto di frazionamento**

1. Le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori alla soglia comunitaria in vigore⁴. Sono computati, ai fini del rispetto del limite, anche eventuali incrementi di fornitura, varianti, proroghe o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.

1 D.Lgs. 163/2006.

2 D.P.R. 207/2010.

3 L'articolo 328 del Dpr 207/2010, al comma 1, prevede che "Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice".

4 Articolo 28 del D.Lgs. 163/2006 : ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1336/2013 che modifica la [direttiva 2004/17/CE](#), la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2009/81/CE l'importo di soglia comunitaria per affidamenti di forniture e servizi è pari ad € 207.000,00 fino al 31/12/2015. Tale importo è sottoposto ad aggiornamento biennale.

2. Le forniture ed i servizi di importo superiore a tale valore non potranno subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne l'esecuzione alla disciplina degli acquisti in economia.
3. L'impresa affidataria resterà sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un valore non superiore al 20% del contratto originario.
4. Per le acquisizioni di forniture ed i servizi in economia di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti⁵, attualmente quantificato in € 40.000,00 al netto d'IVA, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio, adeguatamente motivato in apposita relazione predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento inerente, in particolare, i profili dell'opportunità e della congruità del prezzo.
6. Il ricorso alle spese in economia, nei limiti di importo del presente articolo, è altresì consentito, a prescindere dalle tipologie di beni e servizi, nelle altre ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del Codice dei contratti⁶.

Art. 5

Determinazione ed adeguamento dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti dalle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488⁷, ove previsti o, in caso di assenza, tramite la consultazione

5 L'articolo 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 prevede che per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di rilievo comunitario, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

6 L'articolo 125, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 prevede che l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

7 L'art. 26 della legge 488/1999 prevede che : 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.

dei cataloghi elettronici del M.E.P.A. e, in caso di assenza del meta prodotto, sulla base di indagini di mercato finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi.

2. I parametri sopra enunciati possono essere utilizzati anche nell'istruttoria preliminare per l'adeguamento dei prezzi in corso di contratto.

Art. 6

Mercato elettronico

1. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario mediante il Mercato Elettronico di cui all'art. 328 del Dpr 207/2010 avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.
2. Per le acquisizioni di beni e servizi attraverso il mercato elettronico di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti, si procede seguendo alternativamente due modalità:
 - a) ordini di acquisto diretto da fornitore presente sul mercato elettronico;
 - b) acquisto attraverso procedura negoziata con richiesta di offerta;
3. Per acquisizione di beni e servizi sul mercato elettronico di importo superiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta. È fatta salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione.

Art. 7

Procedure

1. Nelle forniture e servizi in economia il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata mediante apposita determina a contrarre.
2. È richiesto l'invito di almeno 5 operatori economici scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con il criterio di rotazione. Il criterio di rotazione non si applica qualora non siano reperibili ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del procedimento.
3. Negli acquisti in economia è possibile fare riferimento ad un foglio patti e condizioni che stabilisca le clausole essenziali della fornitura e/o del servizio da richiedere. Si potrà comunque procedere prevedendo direttamente nella lettera d'invito le condizioni d'onere.
4. Nelle procedure in economia il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a sette giorni.
5. Il foglio patti e condizioni e/o la lettera d'invito contengono:
 - l'oggetto della prestazione;
 - le eventuali garanzie;
 - le caratteristiche tecniche;
 - la qualità e le modalità di esecuzione;
 - il valore indicativo della prestazione;
 - le modalità di pagamento;
 - la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
 - i criteri di affidamento e le modalità di presentazione dell'offerta;
 - i termini assegnati per l'esecuzione del contratto;
 - l'eventuale clausola che preveda la possibilità di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida ovvero per altri giustificati motivi;
 - la misura delle eventuali penali, determinata in conformità alle disposizioni del D.lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010;

- L'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- il richiamo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
- il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco temporale.

Art. 8

Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera d'invito, in uno dei seguenti modi :
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base ad elementi e parametri preventivamente definiti;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;
2. I soggetti affidatari devono essere comunque in possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 125, comma 12 del D.Lgs. 163/2006⁸.

Art. 9

Stipula del contratto

1. I contratti per le forniture ed i servizi in economia vengono stipulati a mezzo di scrittura privata non autenticata da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del Dpr n. 131 del 26/04/1986⁹. Per importi inferiori al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti, si può procedere mediante corrispondenza commerciale.
2. Le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 113 del Codice dei contratti¹⁰.
3. Quando l'importo sia superiore ad euro 40.000,00 è comunque necessario chiedere la cauzione di cui al comma 2.

Art. 10

Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti mediante ordine scritto.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed Iva;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili di cui all'art. 191, comma 1, del Tuel¹¹;

⁸ L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

⁹ Il comma 2 del D.P.R. 131/1986 prevede che le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27 quinquies) dello stesso decreto nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972

¹⁰ L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

¹¹ Art. 191,1 D. Lgs. 267/2000 : gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

- d) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati.
 4. Dopo l'accertamento della regolarità della fornitura o servizio, previa acquisizione della fattura fiscale, si può provvedere alla liquidazione sul conto dedicato dichiarato dalla ditta.

Art. 11

Verifiche della regolare esecuzione

1. I pagamenti a fronte di ordini di acquisizione di forniture e di servizi dovranno essere disposti nei termini di legge, dopo la verifica e l'attestazione di regolare effettuazione della fornitura o prestazione.
2. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento, di cui al precedente comma, non sono compresi ritardi attribuibili a comportamenti del creditore.

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO
SETTORI MERCEOLOGICI ACQUISIBILI IN ECONOMIA**

Vengono elencati in modo non esaustivo, ad integrazione delle ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del D.lgs. 163/2006 le forniture di beni e le prestazioni di servizi che possono essere eseguiti in economia :

- Cancelleria e beni di minuto consumo
- Vestiario, telerie, biancheria, mercerie, tendaggi
- Articoli sanitari e dispositivi di protezione individuale ed in generale per la sicurezza sui luoghi di lavoro
- Fornitura contrassegni legali, fasce tricolori, bandiere e sigilli, bolli francobolli, altri valori bollati, Medaglie ed oggetti simili
- Spese per corsi di preparazione, formazione, e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie
- Derrate alimentari
- Fornitura, anche a noleggio, di colonnine per distributori di acqua e distributori automatici di alimenti
- Fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa
- Controlli sulle derrate alimentari mediante analisi di laboratorio
- Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici
- Attrezzature per edifici scolastici, mense e cucine
- Beni per l'igiene e la pulizia degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi
- Forniture per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio
- Fornitura di attrezzature per il pronto intervento e per l'equipaggiamento dei mezzi in dotazione al Comando di Polizia Locale, di materiale per la segnaletica stradale, cartelli mobili, transenne, dispositivi di sicurezza stradale e materiali per il rilievo degli incidenti;
- Forniture di attrezzature tecnico-scientifiche per il rilievo delle infrazioni (etilometro, autoevloxx, telelaser etc.)
- Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali)
- Beni per l'igiene della prima infanzia e terza età
- Stampati vari e lavori di stampa, tipografia, litografia copie eliografiche
- Realizzazioni a mezzo tecnologia audiovisiva, servizi fotografici e televisivi
- Forniture di fotocopiatrici, fax, hardware e software, sistemi informatici e attrezzature informatiche, climatizzatori, televisori, registratori, radio e prodotti affini a quelli descritti
- Biciclette e ciclomotori, relativi accessori e manutenzioni
- Materiale di ferramenta
- Prodotti petroliferi, combustibili e lubrificanti
- Beni per lo svolgimento dell'attività di autoparco e riparazione dei mezzi motorizzati
- Beni per lo svolgimento dell'attività di stamperia
- Beni per lo svolgimento dell'attività di falegnameria
- Beni per la gestione dei magazzini
- Spese per allestimento di manifestazioni e gadget
- Materiali e strumenti per l'elettricità e forme diverse di energia
- Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile
- Beni mobili in genere, posti a corredo e per il funzionamento di beni immobili e degli impianti pubblici
- Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi dell'Unione Valdera
- Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche
- Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti dell'Unione Valdera
- Beni per la manutenzione, sistemazione e completamento di: strutture socio assistenziali – edifici scolastici – edifici per attività culturali e teatrali – musei – cimiteri

- Beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di strade, piazze, aree pubbliche e relativi impianti
- Beni ed attrezzature necessari per la manutenzione, sistemazione e completamento di impianti sportivi, per la ricreazione ed il tempo libero
- Servizi di manutenzione, riparazione e fornitura di parti di ricambio relativamente ad impianti e attrezzature comprese le attrezzature hardware e software
- Manutenzione applicativa di procedure e applicazioni informatiche installate
- Servizi di messa a norma, revisione, spostamenti, montaggio e smontaggio di attrezzature
- Affilatura lame
- Servizi di trasporto
- Servizi finanziari, assicurativi, di brokeraggio assicurativo, bancari, legali, notarili, e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa
- Servizi e prestazioni riguardanti l'informatica
- Servizi di natura intellettuale in genere
- Servizi di collocamento e reperimento del personale
- Servizi di mensa e ristorazione
- Servizi riguardanti l'istruzione media, elementare, materna e degli asili nido
- Servizi sociali e sanitari
- Servizi culturali
- Servizi ricreativi e sportivi
- Spese per assicurare il servizio elettorale
- Servizi per riparazione sartoriali
- Servizi di pulizia, lavaggio biancheria, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti e servizi analoghi
- Lavori di traduzione ed interpretariato
- Servizi di studi, ricerca, indagini e rilevazioni
- Servizi telefonici e telematici, servizi per il trasporto dati
- Servizio di rimozione veicoli
- Partecipazione ed organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, servizio rinfreschi, ed altre manifestazioni culturali e scientifiche
- Spese di custodia e di sicurezza nei luoghi di lavoro
- Noleggio di fotocopiatrici, attrezzature diverse ed automezzi
- Servizio di deposito e custodia degli archivi
- Spedizioni, imballaggio, facchinaggio, magazzinaggio e traslochi
- Spese per il servizio di posta e corrieri privati
- Servizio di distribuzione di periodici
- Servizi di *catering* e di *hosting*
- Spese di vigilanza.